

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Gaetani. Ne ha facoltà.

GAETANI. Onorevoli camerati. Io non ho la presunzione di volervi illustrare, meglio o diversamente di quanto abbia fatto il camerata Angelini con la sua relazione, le benemerenzze del disegno di legge che oggi si presenta al nostro suffragio. Ma l'istruzione professionale ai contadini è materia tanto vasta, da lasciare margine sufficiente di considerazioni non del tutto superflue anche a chi, come me, si trovi in condizione di dover parlare dopo un discorso dell'efficacia di quello pronunciato dal camerata Giordani e si trovi di fronte a una relazione che esamina, sotto tutti i punti di vista — e anche nel dettaglio — un problema così importante che questo disegno di legge risolve in modo quasi perfetto.

Questi sono i motivi che mi hanno spinto a prendere la parola. E sono lieto che una grande benemerenzza del Governo fascista non sia rimasta dispersa senza commenti tra le pagine di un prolisso ordine del giorno. Mi consentirete che aggiunga qualche altro commento, sia pur breve e modesto.

La relazione del camerata Angelini richiama i precedenti di questa legge e ci fa conoscere che già nel 1917 furono dettate norme che disciplinavano e ordinavano i corsi per i contadini adulti.

Il Governo fascista trovò incompleti questi provvedimenti, sia per l'eseguità delle somme stanziare in bilancio, sia perchè trascuravano la materia più efficace per rendere realmente utili questi corsi: cioè i giovani contadini.

I provvedimenti che si seguirono aumentarono le somme stanziare in bilancio ed estesero l'istruzione professionale anche ai giovani contadini.

Ma quando si parla d'istruzione l'elemento più importante è rappresentato dagli istruttori. Il decreto-legge del 1924 affidò la scuola professionale dei giovani contadini ai periti agrari, cioè ai licenziati di scuola agraria media, che assumevano la denominazione di maestri agrari e venivano posti sotto il controllo e la disciplina delle Cattedre, ma senza carattere di stabilità e solo con incarico rinnovabile di anno in anno.

Questi maestri agrari furono aboliti nel 1928 da una legge che unificò i corsi per contadini adulti e per contadini giovani affidandoli al personale ordinario della cattedra. Ne derivarono gravi inconvenienti. Anzitutto furono eliminati dall'insegnamento professionisti che avevano acquistato una certa pratica per l'esplicazione di un mandato non facile: e si accrebbe grandemente il lavoro

delle Cattedre, che negli ultimi anni avevano accresciute di molto le proprie mansioni per il risveglio agricolo manifestatosi in tutto il Paese, per le molteplici iniziative prese dal Governo fascista ed affidate alle Cattedre, ed anche per l'accresciuto prestigio delle Cattedre stesse.

Questi inconvenienti produssero come reazione dei ripiegamenti che il camerata Angelini, nella sua relazione, chiama adattamenti e consistettero nella facoltà data dal Governo alle Cattedre di poter riassumere qualche maestro agrario. Come si vede era necessario riordinare tutta questa materia con una nuova legge, soprattutto sull'esperienza degli ultimi anni.

Si è giunti così all'attuale legge, la quale come vi ho già detto è quasi perfetta. Essa ha grandi vantaggi, fra i quali la deroga alla facoltà di istituire i poderi di addestramento per i giovani contadini: poderi che si erano manifestati inutili, tanto è vero, che se ne era formato uno solo in tutta Italia: nella provincia di Trapani.

Ma il pregio principale, messo in rilievo anche dal camerata Giordani, è la stabilità data al personale non di ruolo delle Cattedre. La precarietà nella quale venivano a trovarsi molti di questi professionisti, faceva sì che i migliori si tenevano lontani da questa forma di impiego, per curare o la libera professione od altre forme di impiego meno precarie.

Il camerata relatore ha proposto parecchi emendamenti, che però non alterano la sostanza dell'attuale disegno di legge. Qualcuno di questi emendamenti è stato messo in rilievo dall'onorevole Giordani. Io voglio spendere poche parole sull'emendamento all'articolo 4. L'articolo 4 stabilisce che gli esperti ai quali unitamente al personale superiore delle Cattedre (direttori, assistenti, reggenti di sezione) si affida l'incarico di questi corsi, non deve superare il numero di 300.

Mi rendo conto della preoccupazione dell'onorevole Ministro, poichè conosco la lotta che si combatte in lui fra la sua nobile volontà di fare e l'esiguità del suo bilancio; ma l'emendamento proposto dal relatore, che suggerisce di stabilire fin d'ora un numero di esperti non inferiore a 300, anzichè un numero non superiore a 300, non deve destare preoccupazioni di aggravio al bilancio.

La valvola di sicurezza è nell'ultimo comma dell'articolo 4, che stabilisce che « la determinazione del contributo spettante a tale titolo a ciascuna Cattedra sarà fatta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».